



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2020, proposto da Federica Noto, rappresentato e difeso dall'avvocato Pieranna Filippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituiti in giudizio;

nei confronti

Annalisa Interlandi, Giorgia Di Grusa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione

1) del decreto – provvedimentoUSR Lombardia n°11457 del 09/06/2020 con cui è stato pubblicato l'elenco candidati ammessi alla prova orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015 e del relativo elenco nella parte

- in cui non include il nominativo della ricorrente tra gli ammessi a sostenere la prova orale;
- 2) del verbale n. 27/A del 26.05.2020 di valutazione della seconda prova scritta sostenuta dalla ricorrente in data 6 novembre 2019 che l'ha esclusa dalle fasi successive del concorso nella parte in cui richiama l'esito negativo della correzione della prova tecnico - pratico della ricorrente assegnando alla stessa un punteggio complessivo per tale seconda prova pari a 19 punti, nonché ove possa occorrere, del medesimo verbale nella parte in cui la I Sottocommissione ha stabilito di prelevare “in modo del tutto causale le buste dei candidati che hanno superato la prima prova scritta” così contravvenendo al criterio in precedenza stabilito dalla Commissione in sede plenaria con il verbale n. 5 del 13/12/2019;
 - 3) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico “seconda prova scritta” della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;
 - 4) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°13363 del 30/06/2020 recante la Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'Aspirante Amante Alessandro che per errore materiale non era stato incluso nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;
 - 5) del decreto – provvedimento USR Lombardia n°12071 del 12/06/2020 Pubblicazione elenco candidati ammessi alla prova orale – Integrazione, con il quale l'USR Lombardia ha integrato l'elenco degli ammessi alla prova orale con l'Aspirante Favorito Francesca che per errore materiale non era stata inclusa nell'elenco degli Ammessi alla prova Orale relativa al concorso pubblico a n°2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale A.T.A. indetto con D.D.G. n°20 del 2015;

- 6) nonché ove possa occorrere, del decreto direttoriale dell' USR Lombardia n° 1839 del 27/07/2020 recante l'approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito per i posti messi a concorso in esito alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 20 dicembre 2018, n. 2015, relativa al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e dell'allegato elenco – graduatoria di merito nella parte in cui la ricorrente non è risultata essere collocato in posizione utile;
- 7) del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 2270 del 3 agosto 2020, successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, recante approvazione della graduatoria definitiva di merito nella parte in cui non annovera la ricorrente tra i vincitori della selezione de qua;
- 8) di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi anche se non espressamente indicati, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente e ritenuto:

- che appare necessario, ai fini del decidere, di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ammessi utilmente collocati in graduatoria per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, per la regione Lombardia;
- che la notificazione debba essere effettuata entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, e che il deposito della prova della notifica debba essere effettuato entro i successivi cinque giorni dal momento in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario;
- che, considerato l'elevato numero dei soggetti, da evocare in giudizio, secondo quanto prospettato da parte ricorrente si debba autorizzare, come richiesto, la notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm.,

tenendo presente e che, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, cod. proc. amm. è possibile autorizzare la notificazione "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, inoltre, in base a quest'ultima disposizione, il giudice può autorizzare la notificazione anche in modo diverso da quanto previsto dalla legge;

- che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire mediante la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi "Ministero"), nonché in un apposito spazio presso il sito dell'USR per la Lombardia, ove esistente o, in mancanza mediante affissione in un apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, visibile ai candidati posto che tali modalità appaiono soddisfare pienamente l'interesse alla conoscibilità del ricorso da parte degli interessati;

Ritenuto che qualora il ricorrente si avvalga di tale facoltà, si renderà necessaria la pubblicazione, sul sito web istituzionale del Ministero nonché dell'USR della Lombardia ove esistente, o, in mancanza, in apposito spazio della bacheca presso l'USR stesso, di un avviso, redatto da parte ricorrente, dal quale risulti:

- a.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b.- il nome del ricorrenti e l'indicazione delle amministrazioni evocate in giudizio;
- c.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- d.- l'indicazione che la notifica è rivolta nei confronti dei soggetti dei soggetti ammessi alla prova orale del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi, presso la regione Lombardia;
- e.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, facendo menzione della circostanza che con la stessa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;
- f.- il testo integrale del ricorso;

Ritenuto inoltre di dover disporre le seguenti prescrizioni:

qualora intenda avvalersi della notificazione per pubblici proclami, parte ricorrente

dovrà comunicare al Ministero e all'USR della Lombardia la volontà di procedere in tal senso. La richiesta di pubblicazione sul sito web dovrà essere corredata dalla trasmissione dei files relativi all'avviso, redatto con le modalità sopra descritte, e del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Parte ricorrente dovrà altresì trasmettere all'USR della Lombardia il suddetto avviso nonché copia del ricorso affinché siano pubblicati nel sito dell'USR della Lombardia, ove esistente, o, in mancanza, in un apposito spazio (bacheca) presso l'USR stesso;

Il Ministero e l'USR sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, entro cinque giorni dalla richiesta, il predetto avviso, in calce al quale dovrà essere inserita l'espressa indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

La pubblicazione dell'avviso e del ricorso – da effettuarsi entro i termini perentori sopra indicati decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza– dovrà avvenire da parte del Ministero in una apposita sezione del sito web, accessibile dalla pagina iniziale e indicata nella stessa pagina iniziale con la dicitura “atti di notifica” (analogamente dovrà provvedere l'USR della Lombardia).

L'avviso e la relativa documentazione dovranno essere mantenuti sul sito web del Ministero fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado del presente giudizio (o del provvedimento che definisce tale fase) e per centoottanta giorni da parte dell'USR della Lombardia.

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere attestata dal Ministero in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Amministrazione entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

L'avvenuta pubblicazione, con le modalità sopra indicate, dovrà essere altresì attestata dal Dirigente, o funzionario delegato, dell'USR della Lombardia in favore dei ricorrenti, con la specificazione della data a partire dalla quale la pubblicazione

è stata effettuata (l'attestazione dovrà essere rilasciata dall'Istituto entro 3 giorni dalla richiesta di parte).

La prova delle pubblicazioni dovranno essere depositate dai ricorrenti entro due giorni antecedenti alla data fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

Ritenuto, inoltre, necessario al fine di decidere di acquisire una relazione specifica sui fatti di causa da parte del Presidente della Sottocommissione giudicatrice (che ha provveduto alla correzione), che dovrà essere depositata entro il 30 settembre 2020 all'indirizzo pec tarmi-sez3@ga-cert.it.

P.Q.M.

1. Autorizza, ai dell'articolo 41, quarto comma, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità sopra specificate.

2. dispone il compimento degli adempimenti istruttori, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione, anche per quanto concerne il deposito della relazione richiesta da parte del Presidente della Sottocommissione giudicatrice;

3. manda alla Segreteria perché provveda alle comunicazioni di rito.

Dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 21 settembre 2020.

Il Presidente
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO